



SENTENZA N.19/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in riassunzione iscritto al n. **RG 73362** del registro di Segreteria, depositato in data 24.09.2021 dal Sig. **(omissis)**, nato a **(omissis)** elettivamente domiciliato in Avellino, Via Circumvallazione, n. 24, presso lo studio dell'Avv. Enrico Tedeschi (C.F.: TDSNRC70D13B776U), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata al ricorso, dichiarando lo stesso difensore di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC: enrico.tedeschi@avvocatiavellinopec.it;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it);

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dai propri uffici ai sensi dell'art. 158 c.g.c.;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno n. 3886/18N, del 6.11.2018, con il quale veniva respinta l'istanza di riconoscimento della causa di

servizio per la patologia: *“Spondilosi cervicolumbare con discopatie protrusive da C3 a C7 e da L4 a S1 e radicolopatia strumentalmente accertata”*, nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto;
per
il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8^a annessa al D.P.R. n. 834/1981 o a quella che sarà determinata all’esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza del 20.12.2023, tenuta con l’assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Il ricorrente, dipendente della Polizia di Stato in servizio, ha adito questa Corte per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria commisurata alla Tabella A, Categoria 8^a annessa al D.P.R. n. 834/1981.

A tal fine, riferisce che in data 25.07.2013 aveva presentato istanza di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo delle seguenti patologie: *“1) Protrusioni dischi intersomatici C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7; 2) Protrusione disco intersomatico da L3 a*

S1. A livello di L5-S1 formazione ovalare diametro circa 25 mm”.

Nell’adunanza n. 962 del 14.02.2018, il C.V.C.S. aveva ritenuto che la spondilosi cervicolumbare con discopatie protrusive da C3 a C7 e da L4 a S1 e radicolopatia strumentalmente accertata “NON può riconoscersi dipendente da fatti di servizio trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, sull’insorgenza e decorso della quale, ... gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti”.

A seguito dell’emissione del gravato decreto n. 3886/18N, del 6.11.2018, con cui il Ministero dell’Interno, in conformità al suddetto parere, respingeva la domanda di equo indennizzo, il ricorrente, in data 3.12.2019, presentava domanda di pensione privilegiata in relazione alla quale non era intervenuto nessun provvedimento.

Secondo il ricorrente, le patologie suddette sarebbero derivate da fatti di servizio, perché le condizioni del servizio prestato alla volante, di controllo in strada e di ordine pubblico, per le loro caratteristiche lo avrebbero indotto ad assumere per lunghi ed ininterrotti lassi di tempo la posizione seduta o, all’inverso, a restare per molto tempo in piedi, sottoponendo la colonna vertebrale ai continui affaticamenti caratteristici delle suddette posture, con esposizione a continui microtraumi. Il ricorrente afferma, inoltre, che avrebbe contribuito all’insorgere delle patologie anche lo stress fisico dovuto alle continue variazioni di clima dall’ambiente interno a quello esterno e viceversa.

Concludeva chiedendo l’annullamento del decreto del Ministero

dell'Interno n. 3886/18N, del 6.11.2018, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8^a annessa al D.P.R. n. 834/1981 o a quella che sarà determinata a mezzo di *eligenda* CTU che chiedeva in via istruttoria, con corresponsione degli importi arretrati, oltre accessori e con vittoria di spese.

2. Con memoria dell'ufficio competente, si costituiva ritualmente il Ministero dell'Interno che, in via principale, chiedeva la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 153, lettera b), c.g.c., in quanto l'interessato proponeva ricorso ancorché non risultasse né un provvedimento denegatorio, né un'istanza amministrativa su cui si fosse formato il silenzio rifiuto relativamente al diritto della pensione privilegiata.

In via subordinata, eccepiva il difetto di giurisdizione e in via ulteriormente gradata chiedeva la reiezione del ricorso, essendosi l'Amministrazione attenuta alle conclusioni di organi tecnico-sanitari preposti dalla legislazione vigente all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (il Comitato di verifica per le cause di servizio).

Nell'eventualità che venisse, comunque, accolto il gravame e accertata la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità oggetto del contenzioso, chiedeva di valutare quanto disposto in merito di equo indennizzo dalla citata sentenza n. 22297/2014 della Corte di cassazione, sez. Lavoro.

3. Con memoria del 9.12.2022, si costituiva in giudizio l'Avvocatura

dell'INPS, che eccepiva l'improponibilità del ricorso per carenza di domanda amministrativa e, in subordine, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di impugnativa avverso il decreto del Ministero dell'Interno n. 3886/18N, del 6.11.2018, con il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate.

In ogni caso, chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese.

4. All'esito dell'udienza del 16.12.2022, il G.M., in diversa composizione monocratica, emanava l'ordinanza n. 270 2022.

Preliminarmente, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, dal momento che il ricorrente non chiedeva in questa sede il riconoscimento dell'equo indennizzo, provvedimento datoriale per il quale è competente il giudice amministrativo, bensì il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del percepimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Inoltre, veniva respinta, con la medesima ordinanza, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, in quanto competente al richiesto trattamento pensionistico privilegiato, seppur nei termini specificati.

Veniva pure ritenuta infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione e dall'INPS, avendo il ricorrente documentato l'istanza integrativa in data 27.07.2021, trasmessa ad entrambe le amministrazioni a mezzo posta elettronica certificata il 3.08.2021, finalizzata al percepimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Inoltre, il ricorrente avrebbe impugnato il decreto non nella parte in cui gli era negato l'equo indennizzo, bensì nella parte in cui era negata la dipendenza da causa di servizio, in quanto accertamento negativo definitivo, avente incidenza sulla successiva richiesta di trattamento di privilegio, in ragione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001.

Così delineato il perimetro di cognizione di questo Giudice, riteneva l'oggetto del *petitum* sostanziale del ricorso attinente al riconoscimento della causa di servizio quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata.

Chiarita la portata entro cui può essere ammesso l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dal ricorrente in costanza di attività lavorativa (ai fini, cioè, del futuro percepimento della pensione privilegiata ordinaria, una volta cessato dal servizio), riteneva che – alla luce delle divergenti valutazioni cliniche ed etiopatogenetiche rappresentate dalle Amministrazioni e dal ricorrente - la posizione di quest'ultimo dovesse essere vagliata ex art. 97, comma 1, e 166 c.g.c., mediante acquisizione di consulenza tecnica specialistica medico – legale da parte del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della stessa Corte dei conti, con facoltà di delega ad altra struttura pubblica, da esprimere sulla scorta di visita diretta dell'interessato e della documentazione in atti, in ordine ai seguenti quesiti:

1. *“se le infermità lamentate dal ricorrente siano da ricondursi a fatti di servizio e se siano state determinate unicamente dalle funzioni inerenti al*

proprio impiego”; 2. “In caso affermativo, indicare l’eventuale classifica di ascrivibilità”.

5. In data 28.08.2023, perveniva il parere medico legale redatto dal CML con cui, preliminarmente, si dava atto dell’esame della documentazione e degli accertamenti tecnico sanitari eseguiti alla presenza dei consulenti di parte, come da verbale allegato e acquisito agli atti.

Secondo l’organo peritale, *“Dallo studio della documentazione in fascicolo emergono elementi utili a declamare che il (omissis) già dopo pochi anni di servizio è stato assente per lombalgia e per dorsalgia (rispettivamente in data 03.08.1995, 06.07.1997 e 15.05.1999 vgs. foglio matricolare n. 284213 allegato), elemento sicuramente a favore di uno sviluppo genetico ed eredo-costituzionale sia del fenomeno artrosico che della discopatia, considerato, tra l’altro che il richiamato servizio motomontato, ritenuto da parte attorea elemento preponderante nello sviluppo del complesso morboso in esame, non si è protratto per molto tempo rispetto al danno residuo, così come, per i diversi traumatismi occorsi in servizio che hanno agito non solo sul tratto del rachideo, ma anche in altri distretti corporei, come risulta ampiamente documentato dal foglio matricolare allegato. Per quanto sopra, si ritiene che il quadro residuale sofferto dal (omissis) considerato come unico complesso morboso, strumentalmente accertato con la RM del 11.01.2010, ma già manifesto a pochi mesi dall’inizio della sua carriera lavorativa non possa ricondursi alla tipologia del servizio come Sovrintendente capo nel Corpo della Polizia di Stato. Tanto più che l’uniforme distribuzione del fenomeno artrosico e delle discopatie sull’intero scheletro assile lascia sicuramente*

presagire una genesi eredo-costituzionale del fenomeno in analisi, come correttamente sostenuto anche dal CTP dell'INPS nel corso delle operazioni peritali".

Sulla base di tali considerazioni, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale esprimeva il seguente parere: *"le infermità lamentate dal ricorrente NON siano da ricondursi a fatti di servizio e pertanto non riconducibili alle funzioni inerenti al proprio impiego, decade pertanto il secondo quesito".*

6. All'udienza del 20.12.2023, è comparso in aula solo l'avv. Riccardo Saini, in sostituzione dell'Avv. Enrico Tedeschi, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Al termine della discussione la causa viene trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8^a annessa al D.P.R. n. 834/1981.

Sulle questioni preliminari si è già pronunciato questo G.M., in diversa composizione monocratica, che, con l'ordinanza n. 270 /2022, *in parte qua* avente contenuto decisorio, respingeva l'eccezione di difetto di giurisdizione, dal momento che il ricorrente non chiede in questa sede il riconoscimento dell'equo indennizzo, provvedimento datoriale per il quale è competente il giudice amministrativo, bensì il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio ai fini del percepimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Inoltre, veniva respinta, con la medesima ordinanza, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPS, in quanto competente al richiesto trattamento pensionistico privilegiato, seppur nei termini specificati.

Veniva pure ritenuta infondata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Amministrazione e dall'INPS, avendo il ricorrente documentato l'istanza integrativa in data 27.07.2021, trasmessa ad entrambe le amministrazioni a mezzo posta elettronica certificata il 3.08.2021, finalizzata al percepimento del trattamento pensionistico privilegiato.

Inoltre, il ricorrente avrebbe impugnato il decreto non nella parte in cui gli è stato negato l'equo indennizzo, bensì nella parte in cui è stata negata la dipendenza da causa di servizio, in quanto accertamento negativo definitivo, avente incidenza sulla successiva richiesta di trattamento di privilegio, in ragione di quanto previsto dall'art. 12 del D.P.R. n. 461/2001.

2. Venendo al merito, ritiene questo giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni di seguito esposte.

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.P.R. n. 1092/73, il militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella A annessa alla legge n. 313/1968 (tabella poi confluita nel D.P.R. n. 915/1978 e modificata dal D.P.R. n. 834/1981) ha diritto alla pensione privilegiata se la menomazione non sia suscettibile con il tempo di miglioramento.

Pertanto, per il riconoscimento della pensione privilegiata viene

richiesta, rispetto alla patologia sofferta, sia la dipendenza da causa di servizio, sia l'ascrivibilità alle categorie previste dalla citata Tabella A, come previsto anche per il personale civile ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092/73.

Tali norme si applicano anche al personale delle Forze di Polizia, in virtù dell'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, in base al quale *“al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare”*.

Al personale della Polizia di stato, pertanto, già ad ordinamento militare ed ora civile in virtù della legge n. 121/1981, si applica l'art. 67 e non l'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che il diritto alla pensione di privilegio va riconosciuto indipendentemente dalla sussistenza del requisito della inabilità al servizio richiesto dall'art. 64 e non invece dall'art. 67 (Corte conti, sez. III App., sent. n. 281/2007; Corte conti, sez. giur. Friuli, sent. n. 83/2018).

3. Nel caso di specie, è stata disposta l'acquisizione di consulenza tecnica specialistica da parte del Collegio Medico Legale presso la sede centrale della Corte dei conti, con facoltà di delega ad altra struttura pubblica, da esprimere sulla scorta di visita diretta dell'interessato e della documentazione in atti, in ordine ai seguenti quesiti:

1. *“se le infermità lamentate dal ricorrente siano da ricondursi a fatti di servizio e se siano state determinate unicamente dalle funzioni inerenti al proprio impiego”*; 2. *“In caso affermativo, indicare l'eventuale classifica di*

ascrivibilità”.

Il suddetto parere, dopo avere definito i quadri ortopedici sofferti dal ricorrente, procedeva alla valutazione della sussistenza del nesso causale tra le infermità reclamate e lo svolgimento del servizio.

Invero, come emerge alla luce della relazione dell’organo peritale, dallo studio della documentazione in fascicolo emergono elementi utili ad affermare che il (omissis) già dopo pochi anni di servizio è stato assente per lombalgia e per dorsalgia (rispettivamente in data 3.08.1995, 6.07.1997 e 15.05.1999 vgs. foglio matricolare n. 284213, allegato), elemento sicuramente a favore di uno sviluppo genetico ed eredo-costituzionale sia del fenomeno artrosico che della discopatia, considerato, tra l’altro che il richiamato servizio motomontato, ritenuto da parte attorea elemento preponderante nello sviluppo del complesso morbosus in esame, non si è protratto per molto tempo rispetto al danno residuo, così come per i diversi traumatismi occorsi in servizio che hanno agito non solo sul tratto del rachideo, ma anche in altri distretti corporei, come risulta ampiamente documentato dal foglio matricolare allegato.

Si ritiene, quindi, di concordare con il suddetto parere secondo cui “*il quadro residuo sofferto dal (omissis) considerato come unico complesso morbosus, strumentalmente accertato con la RM del 11.01.2010, ma già manifesto a pochi mesi dall’inizio della sua carriera lavorativa non possa ricondursi alla tipologia del servizio come Sovrintendente capo nel Corpo della Polizia di Stato. Tanto più che l’uniforme distribuzione del fenomeno artrosico e delle discopatie sull’intero scheletro assile lascia sicuramente*

presagire una genesi eredo-costituzionale del fenomeno in analisi, come correttamente sostenuto anche dal CTP dell'INPS nel corso delle operazioni peritali".

Nel confermare il giudizio del C.V.C.S., ritenendo che *"le infermità lamentate dal ricorrente NON siano da ricondursi a fatti di servizio e pertanto non riconducibili alle funzioni inerenti al proprio impiego"*, il parere medico-legale non si sofferma sul secondo quesito, che pertanto *"decade"*.

4. Le argomentazioni medico legali su cui si fondano le conclusioni cui è pervenuto l'organo di consulenza – che qui si intendono integralmente richiamate - appaiono coerenti con la documentazione medica al fascicolo, fondate sull'analisi dei riscontri documentali, sufficientemente motivate ed immuni da vizi logici e giuridici. L'esito cui perviene il parere - motivato dalla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni spiegate – è condiviso da questo Giudice ed è pienamente idoneo a fondare la decisione di rigetto della domanda attorea.

5. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che non sussista la condizione di dipendenza dalla causa di servizio della patologia lamentata dal ricorrente, prevista dall'articolo 67 del D.P.R. n. 1092/1973 quale presupposto necessario per l'attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato.

Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato.

6. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare complessità, comprovata dagli approfondimenti istruttori richiesti, si

	Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 73362	
	ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di	
	giudizio.	
	P.Q.M	
	La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il	
	ricorso.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Napoli il 20.12.2023.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	(Firma digitale)	
	Depositata in Segreteria il giorno 11.01.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Maurizio Lanzilli	
	(Firma digitale)	
	DECRETO	
	Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art.	
	52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto	
	art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi	
	causa.	
	Il Giudice monocratico	
	Alessandra Molina	
	Firma digitale	
	13	

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Firma digitale